

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

52.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (3577)	623
PRESIDENTE	623, 625, 629
CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA	624
PALOPOLI FULVIO	629
RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	629
RAUTI PINO	624
TROTTA NICOLA	625
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	629

La seduta comincia alle 12.

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1983

Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica», già approvato dalla XII Commissione del Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI. Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo provvedimento che tende a mettere fine allo stato di quasi illegalità che attualmente caratterizza l'attività del personale tecnico sanitario di radiologia medica; accade infatti che, se dovessero essere rispettate fino in fondo le norme legislative vigenti per questo servizio sanitario, così come per molti altri, si arriverebbe alla paralisi.

La normativa che regola le professioni sanitarie ausiliarie è infatti del tutto superata e lo dimostra anche il fatto che spesso i regolamenti di attuazione interpretano in maniera estensiva gli articoli di legge; ad esempio la norma che vieta di operare fuori dei gabinetti radiologici, e impone comunque il controllo e la presenza del medico radiologo, viene attenuata dal regolamento che, in alcuni casi più semplici, permette l'attività diretta del personale ausiliario senza la presenza del medico, quando non siano necessari mezzi di contrasto.

Colgo l'occasione per sottolineare l'esigenza, già prospettata dal relatore, di arrivare nel più breve tempo possibile ad una legge-quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie ed alla riforma della facoltà di medicina; in proposito vorremmo dal Governo un chiarimento su quanto disposto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, nonché sui tempi di emanazione dei decreti di attuazione sui profili professionali del personale sanitario non medico.

Se infatti è vero che i tecnici di radiologia medica hanno bisogno di una normativa nuova per la loro professionalità, questa esigenza è sentita anche da molte altre categorie professionali, ad esempio

dagli odontotecnici, dagli optometristi, dagli infermieri professionali e così via.

Il giudizio positivo del gruppo comunista deriva anche dal fatto che con questo disegno di legge finalmente si concretizza il passaggio concettuale dall'attività di tecnico radiologo come arte ausiliaria, al concetto di professione di tecnico sanitario; si passa cioè da una mera attività esecutiva, sotto il costante controllo del personale medico, ad una attività di collaborazione che, seppure sotto le indicazioni del medico, si svolge con una professionalità ben precisa e responsabilizzata.

Ci trovano concordi altresì le perplessità rilevate nella sua relazione dall'onorevole Ventre circa la formulazione del secondo comma dell'articolo 2; riteniamo cioè che sia troppo generica e per lo meno vorremmo che ci fossero fornite sufficienti garanzie di una corretta gestione di quella formalizzazione.

Concludendo, nel ribadire l'esigenza che tale provvedimento non rechi alcun pregiudizio alle scuole di formazione professionale, ribadiamo il nostro giudizio positivo sul provvedimento, del quale auspichiamo una rapida approvazione.

PINO RAUTI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole a questo provvedimento, seppure con alcune perplessità. Non vorremmo infatti che esso contribuisse a ritardare l'indispensabile emanazione della legge-quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie, legge che del resto è richiamata dall'articolo 1; colgo anzi l'occasione per rilevare come sia inconsueto che in un provvedimento si auspichi l'emanazione di altro provvedimento per il medesimo settore. Il richiamo è tuttavia comprensibile perché esiste veramente l'esigenza di una regolamentazione più ampia e globale della materia, la cui mancanza è, a nostro avviso, uno dei motivi di crisi della struttura sanitaria: si è dato avviso alla riforma sanitaria senza un preventivo riordino della struttura intermedia che di fatto è sempre più qualificata ma sempre meno regolamentata dal punto di vista legislativo.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1983

Questo provvedimento dunque è qualcosa meglio di niente; ma le perplessità ci sono, e sono molte, non soltanto al secondo comma dell'articolo 2: ad esempio, non poche perplessità suscita l'immissione in massa di personale a livello professionale.

Se si legge attentamente l'articolo 8, laddove si dice che i tecnici sanitari di radiologia medica sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica, anche in assenza del medico radiologo, i radiogrammi relativi agli esami radiologici, ci si accorge di una certa indeterminatezza del testo nell'indicazione dei ruoli e delle funzioni, indeterminatezza che potrebbe dare luogo nella pratica a notevoli difficoltà.

Tuttavia, in attesa di quella normativa generale per il riconoscimento di una categoria che le acquisizioni scientifiche tendono sempre più a professionalizzare al di là degli schemi esistenti, a nome del MSI-destra nazionale esprimo voto favorevole al disegno di legge.

NICOLA TROTTA. A nome del gruppo socialista esprimo il pieno consenso al provvedimento in discussione e colgo l'occasione per ricordare che siamo ancora in attesa di un disegno di legge che disciplini tutta quanta la materia riguardante la situazione professionale del personale parasanitario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facoltà di medicina, l'«arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica», di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituita dalla

«professione di tecnico sanitario di radiologia medica».

(È approvato).

ART. 2.

I commi secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono sostituiti dai seguenti:

«A partire dai corsi che avranno inizio nel 1983 gli aspiranti all'ammissione alle scuole di tecnico di radiologia medica dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ai corsi che inizieranno nel biennio 1983-1984 saranno inoltre ammessi gli aspiranti che, avendo ottenuto la promozione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, abbiano svolto almeno due anni di attività lavorativa in gabinetti radiologici.

Agli allievi che frequentano l'ultimo anno delle anzidette scuole sono estese le norme dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di servizio militare di leva».

(È approvato).

ART. 3.

Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

«ART. 11. — I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radiodiagnosta, radio-terapista e nucleare per

lo svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonché della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche.

In particolare:

a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

b) il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è completamente all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;

c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

« Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre valide ragioni, il Ministro della sanità, su proposta della Federazione nazionale, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finite designandone la sede ».

(*È approvato*).

ART. 6.

L'articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi.

La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica ».

(*È approvato*).

ART. 7.

L'articolo 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.

Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale ».

(*È approvato*).

ART. 8.

L'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1983

blica 6 marzo 1968, n. 680, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1) *Servizio di radio-diagnostica.*

I tecnici sanitari di radiologia medica:

a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica — anche in assenza del medico radiologo — i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;

b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.

La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.

2) *Servizio di radioterapia.*

I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attività:

a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;

b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;

c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;

d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;

e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;

f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;

g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti;

h) controllo delle eventuali contaminazioni;

i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;

l) effettuazione del trattamento radio-terapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;

m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radioattivo;

n) carico, custodia e scarico del materiale radioattivo e della strumentazione tecnica;

o) collaborazione con il medico radioterapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;

p) preparazione e posizionamento del paziente.

I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radioterapista.

3) *Servizio di medicina nucleare.*

I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:

a) prendono in consegna le sorgenti radioattive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; segnalano al preposto il movimento e la giacenza del materiale radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;

b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radioattive

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1983

da somministrare ai pazienti e da manipolare *in vitro* ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;

c) se necessario, accettano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi.

d) controllano l'efficienza delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;

e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami *in vitro* mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni;

f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le azioni inerenti alla radioprotezione, o la vigente normativa;

g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.

4) Servizio di fisica sanitaria.

I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radioattivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.

I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo

di installazione di nuove apparecchiature nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.

6) Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.

I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il trattamento del materiale sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.

7) Attività collaterali.

I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perché affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione».

(È approvato).

ART. 9.

Le norme di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti.

(È approvato).

Gli onorevoli Fulvio Palopoli, Giuseppe Rauti, Nicola Trotta ed Enrico Menziani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione Igiene e sanità pubblica

impegna il Governo:

ad emanare il decreto ministeriale sui profili professionali previsto dall'articolo

 VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1983

63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

a predisporre rapidamente un disegno di legge che disciplini organicamente l'insieme delle professioni non mediche degli operatori delle Unità sanitarie locali ».

(0/3577/1/XIV)

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

FULVIO PALOPOLI. Non insistiamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. Il disegno di legge sarà pertanto subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica » (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3577).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Brusca, Calonaci, Carloni Andreucci, Colomba, Da Prato, Fabbri Orlando, Garavaglia, Giovagnoli Sposetti, Lanfranchi Cordioli, Lussignoli, Menziani, Palopoli, Pastore, Rauti, Rosso, Rubino, Seppia, Tagliabue, Tessari Giangiacomo, Trotta, Urso Giacinto, Ventre e Vietti.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO